



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

SEDUTA PUBBLICA DEL 25.07.2014 - CONVOCATA ALLE ORE 18,00

SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 13 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
Primo Bosi (Sindaco)	X	
Giulio Bellini	X	
Beatrice Boni	X	
Daniele Calamai	X	
Roberta Roberti	X	
Silvia Senesi	X	
Leonardo Tacconi	X	
Alberto Vaiani	X	
Stefano Vaiani	X	
Matteo Grazzini	X	
Samuele Zoppi	X	
Gaia Vaccai	X	
Gualberto Seri	X	

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI ESTERNI: Melissa Stefanacci, Federica Pacini, Fabiana Fioravanti, Marco Marchi

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, dott. Primo Bosi

PARTECIPA ALLA SEDUTA: la dott.ssa Carmela Ascantini, Segretario Generale pro-tempore, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

SCRUTATORI SIGG.RI: Silvia Senesi, Gaia Vaccai, Alberto Vaiani.

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta, propone l'adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N.29

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI). Modifica artt. 7 e 20.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del sindaco Primo Bosi, che relaziona in merito all'atto posto in discussione, evidenziando come le modifiche oggetto del presente atto siano dovute alla necessità di adeguare il regolamento alle recenti modifiche normative;

UDITO l'intervento del consigliere Daniele Calamai, presidente della competente Commissione Consiliare n. 1, che nella seduta del 22/07/2014 sull'atto in discussione ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti;

PRESO ATTO della conclusione degli interventi e dell'invito del sindaco a voler deliberare in merito;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7 - Tributi, dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il parere favorevole alla proposta di deliberazione espresso dal Revisore dei Conti ed allegato al presente atto;

UDITI gli eventuali interventi dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e del Sindaco, riportati nel verbale della seduta;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Astenuti	nessuno
Favorevoli	n. 13
Contrari	nessuno

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7 - Tributi, dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

integrante e sostanziale, corredata dal parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto (articolo 134 comma 4 del TUEL).

-----oOo-----

L.L.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

OGGETTO:-Tributi-Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Modifica artt 7 e 20

Propone al Consiglio Comunale

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la delibera Consiglio Comunale n.12 del 09/04/14, con la quale è stato approvato il relativo regolamento TARI.

Visto il DL 6 marzo 2014, n.16, come convertito dalla legge 2 maggio 2014, n.68 il quale ha modificato alcune disposizioni normative riguardanti la TARI inserite nell'art 1 della legge 147/13 ed in particolare :

- modificato il comma 649, 652 e 660
- abrogato il comma 661
- riscritto il comma 668

per quanto sopra si deve provvedere alle seguenti modifiche del regolamento TARI approvato con la delibera sopra citata sostituendo rispettivamente gli artt 7 e 20 come segue:

ART. 7- Esclusione per produzione di rifiuti speciali.

1. Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via prevalente un rifiuto speciale non assimilato o pericoloso, così come determinato dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e speciali non assimilati, la superficie non assoggettata alla tariffa relativa ai locali e alle aree destinati all'esercizio delle attività di cui all'Allegato A, in ragione della oggettiva difficoltà per la determinazione della stessa; è calcolata in via forfetaria sulla base delle percentuali stabilite dallo stesso allegato.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone la destinazione d'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Con la presentazione della dichiarazione si considerano assolti gli obblighi per la fruizione del beneficio anche per gli anni successivi salvo quanto disposto dal successivo comma 5;

4. Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, a pena di decadenza, il produttore di rifiuti speciali deve presentare al gestore della TARI la documentazione comprovante l'avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, in conformità alla normativa vigente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di legge).

ART. 20- Riduzioni per riciclo di rifiuti per le utenze non domestiche

1. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti
2. Il Comune stabilisce annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale.
3. La riduzione della quota variabile determinata in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto terzo abilitato, ovvero dall'affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che effettua attività di riciclo.
4. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti assimilati attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.
5. La riduzione è concessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.
6. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.u), del D.lgs n.152/06.
7. La riduzione di cui al presente articolo è concessa fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
8. Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.
9. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.
10. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite:
 - a) Documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo (contratti, formulari, Mud e altra documentazione di legge);



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- b) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;
11. Il comune annualmente stabilisce con apposito atto le scadenze per la presentazione della documentazione e le percentuali di riduzione da concedere.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Rilevato che il DM del 29 Aprile 2014, ha ulteriormente differito al 31/07/14 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2014;

Tenuto conto che le suddette variazioni entrano in vigore dal 01 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare la sostituzione dell'art.7 del regolamento TARI, precedentemente approvato con delibera Consiglio Comunale n.12 del 09/04/14, con il seguente:

ART. 7

Esclusione per produzione di rifiuti speciali

1. Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via prevalente un rifiuto speciale non assimilato o pericoloso, così come determinato dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e speciali non assimilati, la superficie non assoggettata alla tariffa relativa ai locali e alle aree destinati all'esercizio delle attività di cui all'Allegato A, in ragione della oggettiva difficoltà per la



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

determinazione della stessa; è calcolata in via forfetaria sulla base delle percentuali stabilite dallo stesso allegato.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone la destinazione d'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Con la presentazione della dichiarazione si considerano assolti gli obblighi per la fruizione del beneficio anche per gli anni successivi salvo quanto disposto dal successivo comma 5;
 4. Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.
 5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, a pena di decadenza, il produttore di rifiuti speciali deve presentare al gestore della TARI la documentazione comprovante l'avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, in conformità alla normativa vigente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di legge).
2. di approvare la sostituzione dell'art.20 del regolamento TARI, precedentemente approvato con delibera Consiglio Comunale n.12 del 09/04/14, con il seguente:

ART. 20

Riduzioni per riciclo di rifiuti per le utenze non domestiche

1. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti
2. Il Comune stabilisce annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale.
3. La riduzione della quota variabile determinata in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto terzo abilitato, ovvero dall'affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che effettua attività di riciclo.
4. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti assimilati attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche
5. La riduzione è concessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.
6. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.u), del D.lgs n.152/06.
7. La riduzione di cui al presente articolo è concessa fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

8. Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.
 9. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.
 10. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite:
 - a) Documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo (contratti, formulari, Mud e altra documentazione di legge);
 - b) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;
 11. Il comune annualmente stabilisce con apposito atto le scadenze per la presentazione della documentazione e le percentuali di riduzione da concedere.
3. di prendere atto che le suddette modifiche del regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014;
 4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Si da atto che il presente atto non necessita di parere di rilevanza contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vaiano li 14/07/2014

Il responsabile del servizio

(dot. Stefano Bianchi)

COMUNE DI VAIANO

ufficio protocollo

22 LUG. 2014

prot. n. 4279 del COMUNE DI VAIANO

(Prov. di Prato)

Assegnato: A/7

Ufficio del Revisore dei Conti
(art. 239 T.U.E.L.)

Oggetto: *parere in ordine alla proposta di deliberazione consiliare di modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa tributo (TARI) – Nuova approvazione regolamento*

Il Revisore

Vista la richiesta relativa all'oggetto pervenuta in via telematica il 14.7.2014;

Richiamata la precedente deliberazione C.C. n. 12 del 9.4.2014;

Atteso che il D.L. 6.3.2014 n. 16 convertito in legge 2.5.2014 n. 68 ha apportato alcune modificazioni in ordine alla disciplina originaria della TARI, delle quali la presente proposta di deliberazione intende prendere atto;

Ritenuto quest'ultima coerente con le modificazioni legislative;

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di che trattasi.

Empoli - Vaiano, 21 luglio 2014

Il Revisore

(Dott. Paolo Salvi)



